

ALLEGATO "A"
al Num. 137021 di repertorio
41649 d'ordine

S O M M A R I O

TITOLO I° Costituzione e denominazione, sede, oggetto, gestione sociale, durata

Art. 1 – Costituzione e denominazione

Art. 2 – Sede

Art. 3 – Soci e domiciliazione

Art. 4 – Oggetto

Art. 5 – Gestione sociale

Art. 6 – Durata

**TITOLO II° Capitale sociale, partecipazioni, diritto di voto, sogge-
zione, finanziamenti**

Art. 7 – Capitale sociale

Art. 8 – Partecipazioni, trasferimento e diritto di prelazione

Art. 9 – Diritto di voto

Art. 10 – Soggezione ad attività di direzione e controllo

Art. 11 – Fonti di finanziamento

TITOLO III° Attribuzioni ai soci

Art. 12 – Soci e modalità di adesione

Art. 13 – Perdita dello status di socio

Art. 14 – Recesso

Art. 15 – Esclusione del socio

Art. 16 – Ulteriori effetti della perdita di status di socio, del recesso e dell'esclusione

Art. 17 - Liquidazione delle partecipazioni

Art. 18 – Obblighi

Art. 19 – Prestazioni

Art. 20 – Sanzioni

TITOLO IV° Decisioni dei soci

Art. 21 – Decisioni dei soci – competenze

Art. 22 – Decisioni dei soci – modalità

Art. 23 – Decisioni dei soci mediante consultazione scritta

Art. 24 – Decisioni dei soci mediante consenso espresso per iscritto

TITOLO V° Organi della Società

Art. 25 – Organi

Art. 26 – Assemblea

Art. 27 – Convocazione delle Assemblee

Art. 28 – Svolgimento e rappresentanza nell'Assemblea

Art. 29 – Poteri e quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea

Art. 30 – Verbale dell'Assemblea

Art. 31 – Amministratore Unico

Art. 32 – Cariche sociali

Art. 33 – Poteri dell'Amministratore Unico

Art. 34 – Rappresentanza sociale

Art. 35 – Organo di controllo e revisore legale dei conti

Art. 36 – Controllo Contabile

Art. 37 – Revoca e azione di responsabilità

Art. 37 bis – Divieti in materia di organi

TITOLO VI° – CONTROLLO ANALOGO

Art. 38 – Piano e Report annuale di gestione

Art. 39 – Autorizzazione dell'assemblea

Art. 40 – Relazione semestrale

Art. 41 - Personale

TITOLO VII° Esercizio sociale e bilancio

Art. 42 – Esercizio sociale

Art. 43 – Bilancio, destinazione degli utili, ripiano delle perdite

TITOLO VIII° Norme finali

Art. 44 – Scioglimento e liquidazione

Art. 45 – Regolamento

Art. 46 – Controversie societarie

Art. 47 – Foro competente

Art. 48 – Disposizioni generali

Art. 49 – Computo dei termini

Art. 50 – Comunicazioni

Art. 51 – Rinvio alla legge

T I T O L O I °

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO E GESTIONE SOCIALE - DURATA

ART. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1. E' costituita ai sensi degli artt. 2615 ter e 2462 C.C. una Società Consortile a responsabilità limitata, denominata

"GESTIONE RISORSE ALIEUTICHE LAGUNARI società consortile a responsabilità limitata"

e con la sigla **"G.R.A.L. s.c. a r.l."**.

ART. 2 – SEDE

1. La Società Consortile ha sede in Venezia.

2. La Società con deliberazioni assunte a norma di legge, potrà trasferire la sede all'interno dello stesso Comune e costituire sedi secondarie dotate di rappresentanza stabile, uffici, cantieri, magazzini, unità locali comunque denominati in Italia e/o sopprimerli.

ART. 3 – SOCI E DOMICILIAZIONE

1. Alla Società Consortile potranno partecipare esclusivamente Comuni, Province, Regione ed altri Enti pubblici, nonché società di capitali a totale partecipazione pubblica il cui oggetto sociale non sia, anche parzialmente, in contrasto con il presente statuto.

2. Il domicilio dei soci, dell'amministratore unico, dei sindaci e/o del revisore contabile / società di revisione , per quello che concerne i loro rapporti con la Società Consortile, a tutti gli effetti di legge, è quello ri-

sultante dal Registro Imprese.

ART. 4 – OGGETTO

1. La Società Consortile ha scopo consortile e mutualistico, ai sensi di legge, e, nell'ambito delle funzioni esercitate dagli enti pubblici partecipanti, si prefigge lo sviluppo e valorizzazione dell'acquacoltura e della pesca nella Laguna di Venezia, la tutela e valorizzazione dell'ambiente lagunare, la salvaguardia dell'occupazione nel settore dell'acquacoltura e della pesca.

2. La parte prevalente dell'attività della Società Consortile, nel rispetto dello scopo sociale e delle vigenti disposizioni di legge, è svolta nell'interesse dei soci.

3. La Società Consortile ha per oggetto la produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi, nonché l'autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento. La società ha, in particolare, per oggetto l'istituzione di una organizzazione comune che, in modo unitario, integrato ed ottimale, costituisca lo strumento di attuazione e realizzazione delle linee di pianificazione, programmazione e gestione economica, sociale e ambientale prefissate dalla Città Metropolitana di Venezia e dagli altri soci, e riferibili primariamente all'allevamento, pesca lagunare e attività connesse, tenuto conto della necessità di garantire il principio della gestione a carattere unitario della laguna. La società, pertanto, ha per oggetto attività riferibili:

3.1 al rilascio di subconcessioni per l'esercizio dell'acquacoltura ed al relativo controllo;

3.2 al coordinamento e alla promozione di innovazioni, qualità, siti territoriali, riferibili alla pesca e all'allevamento nell'area individuata quale "Laguna di Venezia", al fine di consentire il rispetto delle norme, direttive ed indirizzi stabiliti dagli Enti pubblici competenti nel settore;

3.3 al miglioramento, incremento e valorizzazione della capacità produttiva, attraverso l'incentivazione dello sviluppo economico-sociale delle comunità locali dedite al settore della pesca, favorendo la compatibilità dell'attività con l'equilibrio ambientale lagunare anche al fine di garantire la qualità alimentare e igienico-sanitaria per il consumatore finale;

3.4 all'implementazione delle condizioni di sostenibilità ambientale nell'ambito della pesca e dell'allevamento, attraverso anche attività di recupero e miglioramento dell'ambiente lagunare;

3.5 allo studio, promozione, attuazione delle iniziative finalizzate a favorire la stabilità occupazionale, la sicurezza sul lavoro, il consolidamento produttivo e la razionalizzazione della produzione e distribuzione ittica, anche assumendo la gestione di interventi sostenuti da fondi

comunitari, nazionali, regionali e locali, previa predisposizione, in collaborazione con altri Enti, di programmi, obiettivi e ricerche mirate alla valorizzazione del comparto "pesca lagunare".

4. La Società Consortile per realizzare gli obiettivi di cui sopra ed in particolare il perseguimento di finalità d'interesse collettivo e generale, può:

4.1 acquisire e prendere in concessione spazi acquei lagunari e marittimi del Demanio dello Stato, della Regione e di altri Enti Pubblici, promuovere la realizzazione di altri impianti o specchi acquei interclusi, lagunari, vallivi o di terra ferma, nonché assegnarne la gestione a soggetti locali operanti nel settore della pesca lagunare veneziana;

4.2 attuare piani di cattura e di gestione, programmi di implementazione dell'acquacoltura, di indirizzo della produzione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti, in applicazione delle indicazioni provenienti dagli Enti Pubblici soci, anche favorendo la messa a disposizione delle imprese ittiche convenzionate, di mezzi tecnici appropriati, impianti idonei anche se di proprietà di Enti Pubblici o privati o di altri operatori, previa stipula di preventive convenzioni;

4.3 promuovere e realizzare progetti, studi, ricerche, monitoraggio e controlli sull'andamento delle produzioni, sia sotto l'aspetto economico, sociale, ambientale, che qualitativo, prefissando a tal fine linee guida e comportamentali alle quali i soggetti concessionari, beneficiari o, comunque convenzionati dovranno attenersi, in applicazione delle indicazioni provenienti dagli Enti Pubblici soci;

4.4 promuovere metodi e sistemi di pesca volti ad assicurare lo sfruttamento sostenibile nonché il perfezionamento tecnico del naviglio, dei metodi e dei sistemi di pesca;

4.5 promuovere, attuare e migliorare l'efficienza complessiva della filiera locale di settore attraverso azioni incentivanti di razionalizzazione della produzione, della conservazione e trasformazione del pescato, dei modi e sistemi di commercializzazione dei prodotti nel quadro delle norme e delle esigenze comunitarie di organizzazione dei mercati, anche con il ricorso a misure e risorse finanziarie comunitarie e nazionali;

4.6 stipulare convenzioni e contratti con "imprese", "cooperative" fra pescatori e loro "consorzi", con enti pubblici o privati per ottenere particolari servizi nei vari centri di pesca, intesi a realizzare le migliori condizioni di efficienza per l'attuazione della filiera produttiva.

5. La Società Consortile potrà inoltre stabilire rapporti di collegamento e/o partecipazione con Enti Pubblici anche economici, consorzi, società od altri organismi aventi per oggetto il raggiungimento di scopi simili; a tal fine potranno essere stipulati accordi di collaborazione generale o validi per singoli temi.

6. Restano comunque espressamente e tassativamente escluse, sia in ordine all'oggetto sociale, che all'aspetto più propriamente strumentale ad esso, ogni attività il cui esercizio sia vietato alle Società a respon-

sabilità limitata o sia prescritta l'iscrizione in appositi albi o elenchi professionali.

ART. 5 - GESTIONE SOCIALE

1. La Società Consortile, avvalendosi della propria struttura ed eventualmente, in via prioritaria di quella dei soci, provvederà sempre per conto ed interesse degli stessi, al compimento di tutto quanto occorra per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

2. La Società Consortile avendo scopo mutualistico, escluderà qualsiasi fine di lucro e la gestione della stessa non dovrà comportare la distribuzione di utili sotto qualsiasi forma, salvo il ristorno di eventuali minori costi di gestione.

3. Oltre l'ottanta per cento (80%) del fatturato deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

ART. 6 – DURATA

1. La durata della Società Consortile è fissata fino al 31 dicembre 2030 (trentuno dicembre duemilatrenta) e potrà essere prorogata, o sciolta anticipatamente a norma di legge.

T I T O L O II°

CAPITALE SOCIALE – PARTECIPAZIONI – DIRITTO DI VOTO – SOGGEZIONE -

FINANZIAMENTI

ART. 7 - CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è di euro 50.000,00 (cinquantamila) ed è diviso in partecipazioni unitarie e divisibili ai sensi dell'art.2468 C.C.

2. Per la decisione di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli artt.2481 e segg. C.C..

Salvo il caso dell'art.2482 ter C.C. gli aumenti di capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione ad enti pubblici e società a totale partecipazione pubblica; in tal caso spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione, il diritto di recesso a norma dell'art.2473 C.C. Nel caso di riduzione per perdite che incidano sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art.2482 bis, comma 2 C.C. in previsione dell'assemblea ivi indicata.

3. Il capitale sociale può essere costituito e/o aumentato mediante conferimento a norma dell'art.2464 C.C.:

a) di denaro;

b) di polizza di assicurazione o di una fidejussione bancaria;

c) di beni in natura e di crediti;

d) d'opera o di servizi.

4. I versamenti del capitale sociale sono richiesti dall'Amministratore Unico nei modi dallo stesso

reputati convenienti per la Società, nel rispetto delle norme di legge e delle eventuali deliberazioni dello stesso.

5. A carico dei soci in ritardo nei versamenti, decorre l'interesse in ragione pari all'interesse legale, fermo il disposto dell'art.2466 C.C.; resta esclusa la vendita coattiva.

6. Il possesso anche di una sola quota comporta la piena adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni e/o decisioni prese a norma dell'art.2479 C.C. Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci. In ogni caso il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

7. Il socio moroso o il socio che abbia eseguito un conferimento d'opera o di servizi e la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria, siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'art.2466, comma 5 C.C. non può partecipare alle decisioni dei soci.

8. Il diritto di preferenza per l'acquisto della quota del socio moroso, è riconosciuto ai soci in proporzione alla partecipazione sociale.

ART. 8 – PARTECIPAZIONI, TRASFERIMENTO E DIRITTO DI PRELAZIONE

1. Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili, alle condizioni e con le modalità di legge, solo a favore:

- di altri soci Enti Pubblici anche economici;
- di società a totale partecipazione pubblica.

2. In sede di aumento del capitale sociale, i soci hanno diritto alla sottoscrizione di partecipazioni di nuova emissione in proporzione al numero di partecipazioni effettivamente possedute, rilevabili dall'iscrizione nel libro soci alla data della deliberazione dell'aumento del capitale sociale. Il termine per l'esercizio del diritto di opzione è fissato in mesi sei. Quando l'interesse della Società lo esige, il diritto di opzione può essere escluso o limitato con la deliberazione di aumento di capitale sociale, approvato da tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale, anche se la deliberazione è presa in Assemblea di seconda convocazione.

3. Il socio che intende cedere a terzi, tutte o parte delle proprie partecipazioni, deve comunicare tale sua intenzione, con l'indicazione della partecipazione che intende cedere, il prezzo, le modalità di pagamento e il nominativo dell'acquirente, mediante lettera raccomandata alla Società che senza indugio, deve, sempre a mezzo lettera raccomandata, darne avviso a tutti i soci risultanti iscritti nel libro soci da almeno 60 (sessanta) giorni prima della data di ricezione della comunicazione del socio venditore, allegando nel contempo detta comunicazione.

4. I soci hanno diritto di prelazione per l'acquisto delle partecipazioni al prezzo di cui sopra, in proporzione alle rispettive partecipazioni sociali,

da esercitare mediante comunicazione scritta al socio venditore e alla Società entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione dell'avviso di vendita comunicato alla Società. Qualora il corrispettivo richiesto sia considerato eccessivamente elevato in rapporto al valore della partecipazione, le parti dovranno, di comune accordo, nominare un arbitratore che proceda a stimare la partecipazione stessa. In caso di mancanza di accordo, tale arbitratore verrà nominato a spese di entrambe le parti dal Presidente del Tribunale ove ha sede la Società.

5. Se uno o più soci non intendessero procedere all'acquisto, le partecipazioni rimaste invendute potranno, previa comunicazione mediante lettera raccomandata da parte del socio cedente, essere acquistate dagli altri soci, sempre in misura proporzionale alle singole partecipazioni sociali, seguendo la procedura sopra descritta. In ogni caso il socio sarà libero di trasferire tutte o parte delle proprie partecipazioni qualora, osservato l'obbligo di preventiva comunicazione alla Società sopra stabilito, siano decorsi entrambi i termini innanzi indicati, senza che nel frattempo sia stato esercitato il diritto di prelazione di tutte le partecipazioni in vendita da parte degli altri soci, ed abbia ottenuto il gradimento preventivo dell'Amministratore Unico che dev'essere concesso entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta. In caso di rifiuto di gradimento, il trasferimento delle partecipazioni è inefficace; il socio cedente può però recedere dalla Società.

6. Qualsiasi trasferimento di partecipazione effettuato senza il rispetto della procedura del presente articolo, sarà inefficace nei confronti della Società.

ART. 9 – DIRITTO DI VOTO

1. Hanno diritto di voto i soci.

2. In ogni caso il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

3. Il socio moroso o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria, siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'art.2466, comma 5, C.C. non può partecipare alle decisioni dei soci.

4. In caso di costituzione del diritto di pegno, usufrutto o qualsiasi altro vincolo sulle partecipazioni, il diritto di voto spetta rispettivamente al creditore pignoratizio, all'usufruttuario e in caso di sequestro al custode.

ART. 10 – SOGGEZIONE AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E CONTROLLO

1. La Società, ove ne sia soggetta, deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione a cura dell'amministratore unico, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'art.2497 bis, comma 2, C.C.

ART. 11 - FONTI DI FINANZIAMENTO

1. Oltre che dal capitale sociale e dalle riserve, la Società Consortile trae i mezzi per il conseguimento dei propri scopi da:

- a) canoni di subconcessioni;
- b) contributi in conto esercizio, secondo le modalità annualmente fissate nel regolamento di cui all'art. 46 del presente Statuto;
- c) finanziamenti a breve, media e lunga scadenza, da attingere presso Istituti finanziari abilitati all'esercizio di tali operazioni;
- d) contributi in conto investimenti e/o finanziamenti forniti per favorire l'avvio operativo e/o di sviluppo della Società Consortile, comunque erogabili a qualsiasi titolo dai soci stessi, giusto art.2467 C.C.;
- e) emissione di titoli di debito al portatore e nominativi, giusto art.2483 C.C.;
- f) qualsiasi altra entrata finanziaria compatibile con i fini sociali e con la legislazione vigente.

2. La Società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme in vigore. Tali finanziamenti possono essere effettuati dai soci che siano tali da almeno tre mesi e che detengono una partecipazione di almeno il 2% (due per cento) del capitale sociale; essi possono essere effettuati anche non in proporzione al capitale sociale, ma si intendono sempre non onerosi, salvo espresso patto contrario, nel qual caso si applicherà un tasso non inferiore a quello legale. In ogni caso vanno osservati i limiti di cui all'art.2467 C.C.

3. E' attribuita alla competenza dell'Amministratore Unico l'emissione di titoli di debito di cui all'art.2483 C.C. per un importo non superiore al doppio dei mezzi propri risultanti dall'ultimo bilancio approvato, ovvero se garantiti da ipoteca di primo grado, non oltre i due terzi del valore degli immobili di proprietà. I titoli di debito non potranno essere imputati a capitale. La deliberazione di emissione dei titoli di debito deve essere in ogni caso verbalizzata da un notaio ed iscritta a cura dell'Amministratore Unico nel registro delle imprese.

4. I versamenti sono richiesti dall'Amministratore Unico nei termini e nei modi reputati convenienti, fermo il disposto dell'art. 2466 C.C.

T I T O L O III°

ATTRIBUZIONI AI SOCI

ART. 12 - SOCI E MODALITA' DI ADESIONE

1. L'ammissione diretta di nuovi soci aventi le caratteristiche di cui all'art. 3 del presente statuto è subordinata a specifica deliberazione e/o decisione di gradimento a norma dell'art.2479 C.C. e non è assoggettabile ad alcuna impugnativa e/o reclamo.

2. Fermo restando quanto previsto agli artt. 7 e 8, l'ammissione di nuovi soci è comunque subordinata alle modalità stabilite dal regolamento di cui al successivo art. 45.

ART. 13 - PERDITA DELLO STATUS DI SOCIO

1. Lo status di socio si perde quando siano venuti meno in capo ad esso i requisiti necessari per la partecipazione alla Società Consortile, su deliberazione dell'Assemblea.

2. Costituiscono cause di scioglimento del rapporto limitatamente al socio:

- la cessazione dell'attività sociale da parte del socio;
- la perdita delle iscrizioni e/o autorizzazioni necessarie per l'esercizio delle attività individuate nell'oggetto sociale;
- il reiterato inadempimento alle obbligazioni inerenti e conseguenti la partecipazione alla Società Consortile;
- l'espropriazione della partecipazione, anche parziale;
- la costituzione di obblighi sulle quote, sì come individuate al precedente art. 9, comma 4 quando rechi nocumento alla società.

ART. 14 – RECESSO

1. I soci possono recedere dalla Società Consortile verificandosi anche solo una delle seguenti ipotesi:

- cambiamento dell'oggetto sociale e/o del tipo di società;
- compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo, ovvero che determinano una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art.2468 C.C.;
- trasformazione, fusione, scissione, revoca dello stato di liquidazione della Società Consortile;
- operazioni di aumento di capitale sociale con offerta di partecipazioni di nuove emissioni a terzi;
- concorde volontà dei soci;
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

2. Il recesso di un socio comporta l'accrescimento proporzionale della partecipazione a quella degli altri soci ai sensi dell'art. 2609 C.C., salvo diversa determinazione dei soci, giusto art.8, comma 4 del presente Statuto.

3. Il recesso è escluso nei primi due anni dal presente atto costitutivo e/o dall'adesione del nuovo socio alla Società.

4. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società; l'Amministratore Unico è tenuto a comunicare ai soci i fatti che hanno dato luogo all'esercizio del recesso entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui ne è venuto a conoscenza, e di provvedere alla conseguente annotazione nel libro dei soci.

5. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato, è privo di efficacia se entro 90 (novanta) gg. dall'esercizio di recesso, la Società revoca la delibera o il fatto che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

6. Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt.2497 e segg. C.C. spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art.2497 quater C.C. I soci hanno al-

trèsì diritto di recedere dalla Società in relazione al disposto dell'art.2469, comma 2 C.C.

ART. 15 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

1. L'esclusione del socio giusto art.2473 bis C.C., è pronunciata nei casi di grave inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di reiterato inadempimento degli obblighi a carico dei consorziati, ovvero di persistente assenza o inerzia del socio nelle attività ed iniziative del consorzio.

2. L'esclusione è deliberata dai soci su proposta dell'Amministratore Unico a norma dell'art.2479 C.C., da assumersi con i due terzi del capitale sociale, non computandosi le partecipazioni del socio da escludere, ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione al socio escluso.

3. Entro tale termine il socio escluso può fare opposizione davanti all'Autorità Giudiziaria, a norma dell'art.37 del D.Lgs. 17/1/2003 n.5, che può sospendere l'esecuzione della deliberazione e/o decisione di esclusione nell'attesa di pronunciarsi nel merito.

4. I soci delibereranno definitivamente in merito all'esclusione, una volta pronunciato il giudizio di merito.

5. L'esclusione di un socio comporta l'applicazione dell'art. 2609 C.C. e la conseguente annotazione sul libro soci.

6. Per la liquidazione della partecipazione del socio escluso, si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 17. E' esclusa la possibilità di liquidazione mediante riduzione del capitale sociale e pertanto nel caso in cui risulti impossibile procedere altrimenti alla liquidazione della partecipazione,

la Società si scioglie ai sensi dell'art.2484, comma 1, n.5 C.C.

ART. 16 - ULTERIORI EFFETTI DELLA PERDITA DELLO STATUS DI SOCIO, DEL RECESSO E DELL'ESCLUSIONE

1. Il socio che abbia perso i requisiti per lo status, sia receduto o escluso, rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso la Società Consortile, che risultino pendenti al momento della comunicazione alla Società stessa della dichiarazione di perdita dei requisiti per lo status, della comunicazione di recesso o della comunicazione della delibera di esclusione.

2. A far data dalla perdita dello status di socio, dalla efficacia del recesso o dell'esclusione, i soci non più tali, receduti od esclusi non potranno più fruire di alcuno dei servizi e delle prestazioni della Società Consortile alle condizioni che la stessa riserva ai soci, fatta salva l'esecuzione dei contratti in corso.

3. Limitatamente ai casi di esclusione o di recesso, tutte le spese relative direttamente o indirettamente alle procedure di cui al successivo art. 46, saranno a carico del socio receduto o escluso; negli altri casi il socio cedente avrà a suo carico metà delle spese.

ART. 17 – LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

1. Nell'ipotesi previste dagli artt. 14 e 15, le partecipazioni saranno rimborsate al socio in proporzione al patrimonio sociale. Il patrimonio della Società è determinato dall'Amministratore Unico, sentito il parere dei sindaci e/o del revisore contabile / società di revisione , tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al momento di efficacia del recesso determinato ai sensi del precedente art. 14, ovvero al momento in cui si è verificata o è stata decisa l'esclusione ai sensi dell'art. 15. Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre avere riguardo alla consistenza patrimoniale della Società e alle sue prospettive reddituali.

2. In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della Società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il comma 1 dell'art.1349 C.C.

3. Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro sei mesi dall'evento dal quale consegue la liquidazione. Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni, o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga il rimborso è effettuato utilizzando le riserve disponibili, fermo quanto previsto al precedente art.15 per l'ipotesi di esclusione. In quest'ultimo caso si applica l'art.2482 C.C. e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la Società si scioglie ai sensi dell'art.2484, comma 1, n.5, C.C.

ART. 18 - OBBLIGHI

1. Ciascun socio si obbliga:

- a mettere a disposizione della Società Consortile con le modalità stabilite con decisione assunta dall'Amministratore Unico, il personale, le conoscenze tecniche, economiche e finanziarie; il know how e le specifiche capacità professionali; le risorse in attrezzature, mezzi, tecniche, tecnologie ed impianti, necessarie per l'esecuzione delle attività sociali previa adeguata remunerazione;
- a comunicare alla Società Consortile mediante lettera raccomandata A.R., ogni evento che comporti il venir meno dei requisiti per la conservazione dello status di socio, o possa comportare la sua esclusione dalla Società Consortile, entro quindici giorni dal suo verificarsi;
- a mantenere la massima riservatezza su quanto sia venuto a conoscenza a causa della sua partecipazione alla Società Consortile e non sia di pubblico dominio;
- a rispettare il Regolamento adottato ai sensi dell'art. 46.

ART. 19 – PRESTAZIONI

1. L'Amministratore Unico potrà richiedere ai soci in conformità a quanto stabilito anche dal Regolamento di cui all'art. 46 la disponibilità per la fornitura di beni e/o prestazioni di servizi occorrenti alla realizza-

zione dell'oggetto sociale, anche non in proporzione al capitale sociale.

2. Gli accordi tra i soci e/o tra i soci e la Società Consortile e relativi alla Società stessa, sono validi solo se convenuti per iscritto.

3. I soci sono obbligati a rimborsare alla Società Consortile i costi delle prestazioni da questa eseguite nel loro interesse, tenendo eventualmente conto dei prezzi di mercato correnti, versando gli importi determinati nei modi e condizioni fissate dall'Amministratore Unico.

ART. 20 – SANZIONI

1. Nel caso di persistente inosservanza degli obblighi societari, l'Amministratore Unico potrà stabilire penali a carico del socio inadempiente tenuto conto del valore delle prestazioni non adempiute e fatto salvo il risarcimento dei danni ulteriori, e quanto previsto agli artt. 13 e 15.

TITOLIV°

DECISIONI DEI SOCI

ART. 21 – DECISIONI DEI SOCI – COMPETENZE

1. Ai sensi dell'art.2463, comma 2, n.7 e dell'art.2479 C.C. sono di competenza dei soci, oltre alle materie indicate all'art.2479, comma 2:

a) le decisioni sugli argomenti che l'Amministratore Unico sottopone alla loro approvazione;

b) le decisioni sugli argomenti per i quali anche uno solo dei soci richieda l'adozione di una decisione da parte dei soci;

c) le decisioni di trasferimento della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune;

d) l'emanazione di direttive esplicative dell'attività di pianificazione, programmazione, indirizzo, vigilanza e controllo dei soci.

2. Nei casi di cui alla lettera a) e b) del comma precedente dev'essere tenuto conto di quanto previsto in tema di responsabilità solidale dei soci dall'art. 2476 C.C. comma 7.

3. Ai sensi dell'art. 2468 comma 3 c.c. nei casi di impedimento temporaneo o conflitto di interessi dell'Amministratore Unico ed in assenza di procure speciali dal medesimo rilasciate, il socio di maggioranza può adottare uno o più atti di amministrazione ordinaria, previa comunicazione all'Amministratore Unico e al Sindaco Unico, assumendo in questa ipotesi anche il potere di rappresentanza,

ART. 22 – DECISIONI DEI SOCI – MODALITA'

1. I soci esprimono le proprie decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, fatta eccezione per le seguenti decisioni:

- quelle per le quali l'art. 2479, comma 4, prevede l'obbligatorietà della decisione assembleare;

- quelle per le quali anche uno solo dei soci richieda l'adozione del metodo assembleare.

ART. 23 – DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA

1. La consultazione scritta avviene su iniziativa dell'Amministratore Unico e consiste in una proposta di deliberazione formulata in forma scritta su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico), che deve essere inviata a tutti i soci, ai sindaci e al revisore o società di revisione, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al domicilio risultante dal Registro Imprese.

2. Dalla proposta deve risultare l'esatto testo della delibera da adottare ed in particolare dovranno risultare con chiarezza l'argomento in oggetto, le ragioni e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sulla decisione da trattare.

3. I soci hanno 8 (otto) giorni per trasmettere presso la sede sociale la risposta, che deve essere messa in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine purchè non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a giorni 14 (quattordici). La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o un'astensione espressa. La mancanza di risposta entro il termine suddetto viene considerata voto contrario.

4. La proposta di decisione può essere revocata dal proponente fintantochè la decisione non si sia formata. La proposta si intende approvata e la decisione si intende formata nel momento in cui alla Società pervenga l'adesione dei soci che complessivamente rappresentino la quota di capitale necessaria per formare la maggioranza richiesta dal successivo art.30 . Il socio può revocare il proprio voto fintantochè la decisione non si sia formata.

5. A cura dell'Amministratore Unico la decisione così formata deve tempestivamente essere comunicata a tutti i soci, con qualsiasi sistema di comunicazione ivi compreso il telefax e la posta elettronica e ai sindaci, al revisore contabile / società di revisione e al rappresentante comune dei possessori dei titoli di credito, e trascritta nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'art.2478, indicando:

- la data in cui la decisione si è formata,
- l'identità dei votanti e il capitale rappresentato da ciascuno,
- l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti,
- su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

6. Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci e i documenti pervenuti alla Società e recanti l'espressione della volontà dei soci, vanno conservati in allegato al libro ove è trascritta la decisione adottata. Nel medesimo libro va conservata la documentazione inerente le proposte di decisione che non abbiano avuto favorevole accoglimento.

ART. 24 – DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

1. Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso dei soci espresso per iscritto, la decisione si intende formata nel momento in cui presso la sede sociale pervenga con qualsiasi sistema di comunicazione ivi compresi il telefax e la posta elettronica, il consenso a una data decisione espresso in forma scritta su qualsiasi supporto cartaceo o magnetico e con l'apposizione della sottoscrizione in forma autografa o in forma digitale, dai soci che complessivamente rappresentino la quota di capitale sociale necessaria per formare la maggioranza richiesta. Ogni consenso che pervenga alla Società in ordine all'assunzione di una data decisione da parte dei soci, deve essere tempestivamente comunicato con qualsiasi sistema di comunicazione ivi compresi il telefax e la posta elettronica, dall'Amministratore Unico a tutti i soci.

2. Per la formazione della maggioranza richiesta di cui al successivo art. 29, si tiene conto dei consensi pervenuti alla Società in ordine ad una data decisione nello spazio di dieci giorni e pertanto non si possono sommare tra loro consensi pervenuti in spazi temporali maggiori di dieci giorni.

3. Il socio può revocare il proprio consenso ad una data decisione fintanto che la decisione non si sia formata.

4. A cura dell'Amministratore Unico la decisione così formata deve tempestivamente essere comunicata a tutti i soci, con qualsiasi sistema di comunicazione ivi compresi il telefax e la posta elettronica, e ai sindaci, al revisore contabile / società di revisione e al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito, e trascritta nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'art.2478 indicando:

- la data in cui la decisione si è formata;
- l'identità dei votanti e il capitale rappresentato da ciascuno;
- l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti;
- su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

5. La documentazione pervenuta alla Società e recante l'espressione della volontà dei soci in ordine all'assunzione di decisioni mediante consenso scritto deve essere conservata in allegato al libro ove è trascritta la decisione adottata. Nel medesimo libro va conservata la documentazione inerente l'espressione di consenso per l'adozione di una data decisione che non si sia poi perfezionata.

TITOLO V°

ORGANI DELLA SOCIETA'

ART. 25 - ORGANI

1. Sono organi della Società:

- l'Assemblea;
- l'Amministratore Unico;
- Organo di controllo e revisore legale dei conti

ART. 26 – ASSEMBLEA

1. L'Assemblea legalmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti anche nei casi in cui è ammesso il recesso.

2. La convocazione dell'Assemblea è disposta dall'Amministratore Unico, oppure quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentano almeno un decimo del capitale sociale ai sensi dell'art. 2367 C.C., e che indichino nella domanda di convocazione gli argomenti da trattare; in caso di impossibilità o di inattività dell'Amministratore Unico, l'Assemblea può essere convocata quando ne faccia richiesta il Sindaco Unico.

3. L'Assemblea dev'essere convocata presso la sede della Società Consortile; tuttavia può venire convocata anche in luogo diverso, purché nella Regione sede legale della Società.

4. L'Assemblea deve essere convocata dall'Amministratore Unico almeno una volta all'anno, entro 120 gg. (centoventi) dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 gg. (centottanta) dalla predetta chiusura in caso di bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società.

ART. 27 - CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE

1. L'Assemblea è convocata osservate le disposizioni di legge, ed in particolare l'art.2479 bis C.C., a mezzo lettera raccomandata A.R., telegramma o altro mezzo telematico con attestazione di ricevimento, indicante l'anno, il mese, il giorno, l'ora, la sede della riunione e contenente l'elenco delle materie da trattare; inoltre può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione, l'Assemblea non risulti legalmente costituita: comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

2. Anche in mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa validamente costituita ai sensi dell'art.2479 bis, comma 5 C.C., quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e l'Amministratore Unico e i sindaci, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se l'Amministratore Unico o i sindaci, non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

ART. 28 - SVOLGIMENTO E RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA

1. Per essere ammessi all'Assemblea, i soci devono essere iscritti al libro soci nei termini di legge.

2. Ogni socio che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona secondo quanto disposto dall'art. 2372 C.C.; la delega deve essere conservata dalla So-

cietà. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione delle eventuali facoltà e i limiti di sub delega, nonché, se conferita per la singola assemblea, abbia effetto anche per la seconda. La rappresentanza non può essere conferita all'Amministratore Unico, ai sindaci e/o revisore contabile / società di revisione.

3. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, ovvero in caso di sua assenza o impedimento, dal rappresentante del socio di maggioranza. In caso di assenza o impedimento di entrambi, l'Assemblea designa tra i soci la persona incaricata a presiederla.

4. Spetta al Presidente dell'Assemblea:

- nominare il segretario verbalizzante;
- verificare la validità della costituzione;
- accertare il diritto di intervento alla stessa;
- regolare la disciplina della discussione;
- determinare il modo della votazione;
- accertare e proclamare i risultati della votazione.

ART. 29 – POTERI E QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; nel caso di modificazioni dell'atto costitutivo o compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci, la delibera va assunta con il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale.

2. L'Assemblea, oltre a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno:

- a) approva il Piano annuale di gestione e gli altri atti previsti dal titolo VI° dello statuto;
- b) approva il bilancio e la destinazione degli utili;
- c) nomina l'Amministratore Unico;
- d) nomina il sindaco unico;
- e) autorizza operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) decide in ordine all'anticipato scioglimento della società e alla sua revoca; la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori; i criteri di svolgimento della liquidazione; le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art.2487, comma 1 C.C.;
- g) ogni decisione in ordine all'esclusione del socio.

3. L'Assemblea delibera altresì:

- la delega all'Amministratore Unico di effettuare uno o più aumenti del capitale sociale e l'eventuale ammissione dei titoli di debito di cui all'art.2483 C.C.;
- gli atti di straordinaria amministrazione, ove non previsti nel budget annuale;

- la modifica della clausola arbitrale con la maggioranza di cui all'art. 34, comma 6 del D.lgs 17/1/2003 n. 5;
- l'emanazione del Regolamento e le eventuali integrazioni e modifiche
- la nomina del titolare del potere sostitutivo ex art. 2 comma 9 bis della legge 241/90 sul procedimento amministrativo

ART. 30 - VERBALE DELL'ASSEMBLEA

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono formalizzate in apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante o dal notaio se richiesto, designato dallo stesso Presidente.

2. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente a norma dei precedenti art. 28 e 29. Nel verbale devono essere riassunte su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

3. Il verbale dell'Assemblea anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio nel libro delle Assemblee e trasmesso tempestivamente ai soci.

4. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio - video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso è necessario che:

- siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario e sia consentito al Presidente dell'Assemblea accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, ricevere, inviare e visionare documenti sempre in tempo reale;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

ART. 31 - AMMINISTRATORE UNICO

1. La Società Consortile è amministrata da un Amministratore Unico, eletto dall'Assemblea dei soci.

2. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare l'Amministratore Unico, l'assemblea dei soci provvede immediatamente a nominare il nuovo Amministratore Unico.

3. All'Amministratore Unico, salvo diversamente disposto dalla normativa vigente, spetta:

- un compenso anche sotto forma di gettone di presenza, determinato dall'Assemblea;

- il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio.

È fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività ed è fatto divieto di corrispondere qualsiasi forma di trattamento di fine mandato.

4. Non può essere nominato Amministratore Unico persona incompatibile o ineleggibile ai sensi della normativa vigente, ovvero che per conto proprio o in ragione di rapporti di parentela entro il quarto grado, abbiano comprovati interessi economici – diretti o indiretti – confliggenti, concorrenti o convergenti con quelli della società.

5. L'Amministratore Unico, che in una determinata operazione ha per conto proprio o di terzi, interessi convergenti o in conflitto con quelli della Società, dovrà astenersi dal compiere l'operazione.

6. L'Amministratore Unico è soggetto al rispetto di quanto previsto dagli artt. 2390-2391-2392-2475 ter C.C.

ART. 32 - CARICHE SOCIALI

1. L'Amministratore Unico dura in carica tre anni o sino a revoca, anche senza giusta causa e comunque con scadenza in coincidenza con l'approvazione del bilancio del terzo esercizio.

ART. 33 - POTERI DELL'AMMINISTRATORE UNICO

1. L'Amministratore Unico, entro i limiti imposti dal Piano annuale di gestione e dalle direttive di cui all'art. 21, è investito dei poteri necessari al raggiungimento degli scopi sociali che non siano per legge e Statuto riservati all'Assemblea e/o ai Soci, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione dell'assemblea nei casi richiesti dalla legge e dall'art. 38.

2. Ai sensi degli artt. 37, commi 1 e 4 e 39, l'Amministratore Unico deve predisporre, rispettivamente, il Piano annuale di gestione, il Report annuale di gestione, la Relazione semestrale, l'eventuale inadempimento è fonte di responsabilità e costituisce giusta causa per la sua revoca.

ART. 34 - RAPPRESENTANZA SOCIALE

1. La rappresentanza della Società Consortile è attribuita all'Amministratore Unico.

2. Speciali procure possono essere attribuite ad altri soggetti preindividuati.

3. L'Amministratore Unico, nell'esercizio dei propri poteri, ha la facoltà di nominare institori e procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, nonché procure speciali a dipendenti della società ed a terzi, come di revocarli.

ART. 35 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI

1. L'organo di controllo è obbligatorio.

2. L'Assemblea dei soci nomina l'organo di controllo e ne determina all'atto della nomina, il relativo compenso.

3. A partire dal primo rinnovo successivo al 2015, la società sarà controllata da un Sindaco Unico scelto tra i revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro, Si applicano, in quanto compatibili, le norme degli articoli 2397 e seguenti del C.C.

4. Al Sindaco Unico è affidata anche la revisione legale dei conti.

5. Il Sindaco Unico resta in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile;

6. Il compenso annuale del Sindaco Unico, comprende anche la sua attività di revisione legale. Il compenso è determinato dall'Assemblea all'atto di nomina e rimane invariato per l'intera durata dell'incarico, al fine di garantire i principi di professionalità ed indipendenza dell'organo di controllo, fatto salvo il suo automatico adeguamento in applicazione di atti normativi successivi alla sua determinazione,

7. Il compenso determinato dall'assemblea ai sensi del precedente comma 6 è onnicomprensivo e sono pertanto esclusi gettoni di presenza e/o rimborso spese, anche di viaggio.

8. Per tutta la durata dell'incarico non deve sussistere alcuna delle cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all'art. 2399 Codice Civile. La sussistenza di tali cause determina l'immediata decadenza del sindaco unico e la nomina del nuovo sindaco da parte dell'Assemblea.

9. L'attività di controllo contabile e di revisione legale è documentata in un apposito libro che, secondo quanto previsto dall'articolo 2478 c.c. è depositato presso la società.

10. Il Sindaco Unico, tra l'altro, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

11. In ogni caso e pertanto anche in presenza dell'Organo di controllo, ciascun socio ha diritto di avere dall'Amministratore Unico notizie dello svolgimento degli affari sociali e consultare i libri sociali e tutti i documenti relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti di propria fiducia.

12. La società utilizza altresì strumenti che siano idonei a garantire un costante e approfondito controllo dei fatti gestionali, al fine di avere piena conoscenza del rapporto costi/risultati.

ART. 36 – CONTROLLO CONTABILE

1. Il Sindaco Unico, nella sua qualità di revisore contabile esercita, oltre alle attività previste in materia dettate dal codice civile e dal D.lgs 27 gennaio 2010, n. 39, anche le seguenti attività:

a) verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

- b) verifica se il bilancio d'esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

ART. 37 – REVOCA E AZIONE DI RESPONSABILITA'

1. L'Amministratore Unico è revocabile a norma di legge. Qualora l'Amministratore Unico violi o non adempia a quanto previsto dallo statuto, dalle convenzioni concluse tra la società ed i soci, nonché dalle direttive emanate ai sensi dell'art. 21, tale condotta costituisce giusta causa ai fini della revoca.

2. L'azione di responsabilità contro l'Amministratore Unico può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della Società, solo ove vi consentano i soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale e purchè non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il dieci per cento del capitale sociale.

ART. 37 bis – DIVIETI IN MATERIA DI ORGANI

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli già previsti dalle norme generali in tema di società.

TITOLO VI°

CONTROLLO ANALOGO

ART. 38 – PIANO E REPORT ANNUALE DI GESTIONE

1. L'Amministratore Unico, entro il 30 settembre di ciascun anno, predispose e invia ai soci il Piano annuale di gestione, relativo all'attività della società, per l'anno successivo, contenente la definizione dei piani operativi, il budget, con l'analisi dei costi preventivati e degli obiettivi economici, patrimoniali, finanziari e gestionali di breve e lungo periodo, anche in termini di investimenti e gestione del personale.

2. Il Piano deve essere conforme e coordinato con gli strumenti di pianificazione e programmazione dei soci.

3. L'assemblea dei soci approva il Piano suddetto entro il 31 dicembre di ogni anno, per l'anno successivo, e autorizza l'organo amministrativo a compiere in tutto o in parte le operazioni in esso contenute. Tale termine potrà slittare in relazione ad eventuali proroghe del termine di approvazione degli strumenti di pianificazione e programmazione dei soci.

4. L'Amministratore Unico presenta entro il 31 gennaio il Report annuale di gestione, sulle attività svolte, che sottopone all'approvazione dei soci.

ART. 39 – AUTORIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Amministratore Unico deve chiedere all'assemblea la preventiva autorizzazione per il compimento dei seguenti atti:

- a) acquisti o alienazioni d'azienda, rami d'azienda, d'immobili;
- b) determinazione dei canoni di subconcessione;

c) singola spesa di oltre Euro 100.000,00 (centomila) non specificamente e analiticamente indicata nel Piano annuale di gestione; rilascio di garanzie superiori alla somma predetta;

d) emanazione di regolamenti generali relativi alle assunzioni di personale o alle procedure d'appalto;

e) nuove assunzioni o variazioni della dotazione organica che comportino un incremento della spesa del personale.

ART. 40 – RELAZIONE SEMESTRALE

1. L'Amministratore Unico, ogni sei mesi, deve presentare ai soci una relazione relativa al semestre trascorso, sul generale andamento della gestione, sulla prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggiore rilievo, nonché sull'andamento delle entrate, illustrando le iniziative intraprese per assicurarne la tempestiva riscossione.

ART. 41 – PERSONALE

1. L'amministratore Unico non può assumere personale, né incrementare la spesa relativa al personale, senza la preventiva autorizzazione dell'assemblea.

2. L'assunzione di nuovo personale deve avvenire mediante concorso pubblico, in conformità alla normativa vigente in materia di società pubbliche.

T I T O L O V I I °

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

ART. 42 - ESERCIZIO SOCIALE

1. Gli esercizi sociali hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 43 - BILANCIO - DESTINAZIONE DEGLI UTILI - RIPIANO DELLE PERDITE

1. Alla fine di ogni esercizio l'Amministratore Unico predispone il bilancio ai sensi dell'art. 2423 C.C. e segg., da sottoporre all'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo quanto previsto dall'art. 26, comma 4 del presente Statuto, quando ricorrono i presupposti di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 C.C.

2. Gli utili risultanti dal bilancio, dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno attribuiti secondo decisione dell'Assemblea:

a) a favore di riserva straordinaria per consentire il finanziamento della Società;

b) in misura proporzionale alle operazioni svolte tra Società e soci, quale ulteriore ristorno dei costi sostenuti;

3. In caso di perdita di esercizio si assumeranno i provvedimenti di cui agli artt. 2446 e 2447.

T I T O L O V I I I °

NORME FINALI

ART. 44 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

1. La Società Consortile si scioglie nei casi di cui all'art. 2484 C.C.
2. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società Consortile, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e la nomina di uno o più liquidatori, determinandone le attribuzioni, i poteri e i compensi.

ART. 45 - REGOLAMENTO

1. La deliberazione di adozione del regolamento va assunta entro 60 gg. dall'iscrizione della Società Consortile nel Registro delle imprese allo scopo di disciplinare i rapporti tra i soci e tra questi e la Società Consortile.
2. Il Regolamento disciplinerà le modalità di organizzazione della Società Consortile, nonché i criteri di affidamento delle prestazioni, attività e/o servizi da prestarsi dai soci consorziati che li gestiranno con piena autonomia gestionale, utilizzando le strutture a loro disposizione.
3. Il Regolamento stabilirà inoltre i criteri di determinazione degli eventuali corrispettivi cui la Società Consortile avrà diritto per l'attività svolta a favore dei soci.
4. Disciplinerà altresì i criteri di riparto, ristorno e ripiano degli eventuali costi della Società Consortile.
5. Il Regolamento è vincolante per tutti i soci.

ART. 46 - CONTROVERSIE SOCIETARIE

1. Per le controversie che hanno per oggetto i rapporti societari, le parti hanno la facoltà di tentare una conciliazione stragiudiziale della lite, ai sensi della normativa vigente.

ART. 47 – FORO COMPETENTE

1. Qualsiasi controversia, non oggetto della clausola di conciliazione, che dovesse insorgere tra i soci, l'amministratore unico, i sindaci, il revisore contabile / società di revisione, i liquidatori e la Società, oppure tra i soci, ivi compresa anche l'esistenza, la validità, l'efficacia, l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto, sarà demandata al giudizio del Foro ove ha sede legale la Società.

ART. 48 - ACCESSO AGLI ATTI

1. L'accesso agli atti è regolamentato ai sensi della normativa vigente, avuto riguardo alla natura della Società.

ART. 49 – COMPUTO DEI TERMINI

1. Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", non si considera al fine del valido decorso del termine prescritto, il giorno iniziale e finale.

ART. 50 – COMUNICAZIONI

1. Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale o a mezzo posta elettronica certificata

all'indirizzo ufficialmente depositato presso la sede della Società e risultante dai libri sociali.

2. Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax, vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede della Società e risultanti dai libri sociali, utilizzandosi all'uopo:

- il libro delle decisioni dell'organo di amministrazione, per l'indirizzo di posta elettronica dell'Amministratore Unico e l'Organo di liquidazione;
- il libro delle decisioni del Sindaco Unico per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico del sindaco;
- il libro delle decisioni dei possessori di titoli di debito, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei possessori di titoli di debito e del loro rappresentante comune.

3. A ogni comunicazione inviata via telefax deve seguire senza indugio, e comunque non oltre dieci giorni, la trasmissione del documento originale al destinatario del telefax; qualora la trasmissione del telefax abbia la Società come destinataria, il documento originale va conservato dalla Società stessa unitamente al documento risultante dalla trasmissione via telefax. In caso di mancata trasmissione del documento originale, detto documento si considera inesistente e la sua trasmissione via telefax si considera come non avvenuta.

4. Tutte le comunicazioni previste dal presente statuto per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario, si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.

5. Ogni qualora il presente statuto fa riferimento all'invio di una data comunicazione, essa si intende efficace dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto cui è destinata, fermo restando che essa si reputa conosciuta nel momento in cui giunge al domicilio del destinatario.

ART. 51 - RINVIO ALLA LEGGE

1. La mancata integrale riproduzione nel presente Statuto di norme inderogabili, non deve intendersi volta a derogare, per quanto non richiamato alla disciplina legislativa.

2. Per tutto quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile, con particolare riguardo a quelle riferibili alla società a responsabilità limitata e delle leggi vigenti in materia.

3. Salvo l'articolo 45 che precede, la Società è sottoposta alla giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria della sede sociale.

Firmato RUGGERO RUGGERI - FRANCESCO CANDIANI Notaio L.S.